

STATUTO

**CONSORZIO DI SOLIDARIETA'
SOCIALE DI MODENA -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODENA MO VIA ALBERTO
BRASILI 91

Numero REA: MO - 281439

Codice fiscale: 02312660364

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Rep. 38635/10481

CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA- Società Cooperativa sociale Statuto

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito ai sensi della legge 381/1991 e dell'art. 27 del DLCP 14 dicembre 1947, n. 1577, un consorzio in forma di società cooperativa denominato "CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA- Società Cooperativa sociale".

Il Consorzio ha sede nel comune di Modena e potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo sociale)

Il Consorzio nasce dalla storia delle singole cooperative e si pone come momento di sviluppo del terzo settore, s'ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo, in particolare alla solidarietà sociale, ed agisce in rapporto a loro.

Il Consorzio persegue l'interesse generale della comunità affinché tutte le persone siano realmente cittadini, pone al centro della sua azione e della sua riflessione la persona ed in particolare la persona in difficoltà e svantaggiata, ne persegue la promozione umana e l'integrazione sociale attraverso la promozione, il sostegno, il coordinamento delle attività delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici privati, soci e non.

Il Consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutualità e senza fini di speculazione privata e si propone di coordinare, assistere e supportare i soci nella promozione commerciale dei servizi socio-sanitari ed educativi o delle attività diverse - agricole, industriali, commerciali, di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Esso pertanto potrà stipulare convenzioni contratti, partecipare a gare di appalto, assumere lavori direttamente in gestione e/o in concessione e in qualsiasi altra forma da Enti Pubblici e/o privati nonché da qualsiasi altro committente anche privato, da eseguire direttamente o da assegnare ai soci che li eseguiranno con propri mezzi e sotto la loro piena responsabilità.

Il Consorzio potrà comunque avvalersi anche delle prestazioni di terzi non soci.

Il Consorzio si propone inoltre di raggiungere forme di unità di struttura ed azione con i soggetti del terzo settore.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Il Consorzio senza fini di speculazione privata, potrà attuare tale scopo mediante l'attuazione del seguente oggetto sociale:

A) attività nell'ambito dei servizi socio-sanitari ed educativi:

1. l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza di base, educativa e riabilitativa, anche in forma domiciliare, a persone anziane, ai degenti, ad handicappati fisici e psichici, a persone, anche minori in stato di disagio, nonché l'istituzione e la gestione di servizi accessori e complementari a tali attività;
2. la gestione di case di cura, di strutture protette, di residenze sanitarie assistenziali, di centri diurni, comunità alloggio e di appartamenti protetti ed ogni altra tipologia di servizio (residenziale, diurna, domiciliare, ambulatoriale) volta all'assistenza, cura, animazione e riabilitazione dell'anziano anche affetto da patologie particolari;
3. la gestione di centri socio-riabilitativi, assistenziali, terapeutici ed educativi, sia residenziali che diurni, e di ogni altra tipologia di servizio (residenziale, diurna, domiciliare, ambulatoriale), volta all'assistenza, educazione, animazione, riabilitazione fisica e sociale di soggetti, anche minori, con handicap fisici, psichici e sensoriali;

4. la gestione di servizi residenziali, diurni, domiciliari e territoriali, volti alla riabilitazione sociale, educazione, assistenza e cura di soggetti, anche minori, in stato di disagio (tossicodipendenti, minori a rischio, carcerati, extracomunitari);
 5. la gestione di nidi, scuola d'infanzia, centri di gioco ed ogni altra tipologia di servizio, sia continuativa che temporanea volta alla educazione ed assistenza della prima infanzia, nonché la gestione;
 6. la gestione di attività complementari all'insegnamento e all'integrazione degli alunni e nelle scuole di ogni ordine e grado, che sia di ausilio alla didattica dell'insegnamento istituzionale e del programma della stessa;
 7. la gestione di servizi di assistenza, accompagnamento, trasporto e simili per bambini, anziani, infermi, handicappati e soggetti in stato di bisogno;
 8. la gestione diretta di presidi sanitari e parasanitari;
 9. la gestione di strutture per lo svolgimento di attività rivolte a favorire il mantenimento ed il recupero della forma fisica e delle funzioni intellettuali;
- B) attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate:
10. l'esercizio dell'attività di pulizie di ogni tipo di immobile o struttura quali, per esempio, quelli adibiti ad uso civile, industriale, commerciale, culturale, sociale, nonché piazzali, magazzini, mercati, pubbliche vie e simili;
 11. la gestione del servizio di cura del verde con l'espletamento di tutte le attività relative quali, a titolo di esempio: fornitura e messa a dimora di qualsiasi specie di piante e fiori, potatura e taglio di piante, realizzazione di parchi e giardini, lavori di idraulica forestale, intervento di risanamento boschivo, manutenzioni ecologiche, difesa anticrittogamici, concimazione di piante, fiori, prati verdi; lavori di giardinaggio di ogni genere e specie; produzione, acquisto e vendita di piante e fiori ornamentali;
 12. manutenzione, in edifici pubblici e privati, di intonaci, pavimenti e tinteggiatura, di impianti elettrici ed idrici; ristrutturazione e restauri con sistemazione infissi, rivestimenti, carte da parati, pulizie grondaie, sistemazione tetti e simili;
 13. attività di assemblaggio e confezionamento di prodotti diversi, con ogni tipologia di materiale;
 14. la raccolta, il trasporto e lo smaltimento o il riciclaggio e recupero dei rifiuti, con particolare riferimento alla gestione differenziata;
 15. la conduzione di terreni agricoli acquistati o presi in affitto, la gestione di serre e la vendita dei prodotti ottenuti;
 16. il servizio di recapito di forniture commerciali, di telegrammi, espressi, dispacci in genere; il servizio di trasporto effetti postali urbani ed extraurbani, la vuotatura delle cassette di impostazione ed ogni altra attività connessa con il servizio postale; il servizio di presa e consegna nonché recapito in loco dei colli; il servizio di lettura di contatori installati presso gli utenti;
 17. installazione di segnaletica verticale, toponomastica, numerazione civica e segnaletica orizzontale;
 18. la gestione di parcheggi e posteggi, pubblici e privati, e di depositi per biciclette;
 19. il trasporto merci per conto terzi;
 20. la gestione di servizi di biglietteria, di accoglienza, di accompagnamento e, in genere, di servizi accessori e complementari nell'ambito di spettacoli teatrali, manifestazioni culturali, convegni, fiere e simili;
 21. la gestione di ogni altra attività produttiva, commerciale, turistica, agricola, e di servizio finalizzata ed utile all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- C) altre attività a favore delle cooperative socie:
22. rappresentare le associate nei rapporti con enti pubblici e privati, nelle trattative per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture di interesse comune;
 23. l'organizzazione e la gestione di attività di formazione realizzate anche con l'ausilio degli Enti Pubblici e del Fondo Sociale Europeo, rivolte ai soci, ai dipendenti, ai fruitori dei servizi delle cooperative socie, nonché a chiunque a vario titolo partecipi alle attività delle cooperative stesse o ne richieda la collaborazione o la prestazione;
 24. la realizzazione, in proprio o su commissione di soci o di terzi, di attività di progettazione, di studio e di ricerca, principalmente sui temi su cui operano il consorzio, le cooperative socie o, in genere, i soggetti del Terzo Settore;
 25. la fornitura di tutte le attrezzature, strumentazioni e in genere di tutti gli articoli, ausili e materiali idonei alla realizzazione delle attività elencate nell'oggetto sociale;
 26. l'approvvigionamento in comune di materie prime, merci, prodotti vari ed ogni altro mezzo e servizio utile alla gestione delle cooperative socie.
- Per la realizzazione dell'oggetto sociale e dello scopo indicato all'articolo precedente, il Consorzio potrà:
- a) compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; in particolare il Consorzio, nello svolgimento della propria attività, potrà avvalersi, oltre che di personale dipendente, di soci-prestatori di lavoro e di dipendenti delle cooperative socie;

- b) stipulare convenzioni e instaurare rapporti con enti e strutture sanitarie, sociali, culturali e istituti di formazione, pubblici e privati nonché con professionisti e con operatori in genere;
- c) stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici e privati, per la assunzione dei lavori, anche in concessione, di cui ai precedenti punti, per affidarne l'esecuzione alle cooperative associate oppure, in via eccezionale, per eseguirli direttamente, anche in associazione con altre imprese, pubbliche e private; le attività convenzionate ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91 dovranno comunque essere svolte da cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge medesima
- d) svolgere - anche con l'ausilio degli Enti Pubblici e del Fondo Sociale Europeo - attività di formazione verso i soci, i dipendenti, i fruitori dei servizi, nonché verso chiunque, a vario titolo, partecipi o condivida le attività della cooperativa o ne richieda la collaborazione o la prestazione;
- e) svolgere le attività sopra elencate o singole fasi delle stesse sia in forma di gestione diretta, che per conto di terzi, in base a contratti di appalto, convenzione o simili;
- f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- g) offrire sostegno finanziario alle cooperative socie;
- h) ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e da un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale;
- i) predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi e denominazioni possono essere concesse in utilizzo, anche dietro corrispettivo a terzi, preferibilmente cooperative sociali o consorzi tra cooperative sociali svolgenti attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio d'Amministrazione;
- j) assumere partecipazioni in altre imprese; costituire o aderire a consorzi, società, enti ed organismi che abbiano scopi simili o svolgano attività accessorie a quelli del Consorzio e concedere fidejussioni o avalli che si rendessero necessari per il loro sviluppo; tutto ciò ai fini del miglior conseguimento degli scopi sociali;
- k) chiedere e utilizzare le provvidenze disposte dalla U.E. dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni, dagli enti locali e, in genere, da istituzioni pubbliche e private; ricevere contributi, liberalità, donazioni, lasciti;
- l) svolgere e sviluppare ogni attività utile al conseguimento degli scopi sociali, anche attraverso attività commerciali, produttive e di servizi finalizzate al finanziamento delle attività solidaristiche che non trovino in sé stesse possibilità di autosufficienza economica.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono far parte del Consorzio in qualità di soci le cooperative sociali aventi sede legale nella Provincia di Modena iscritte all'Albo Regionale ai sensi della Legge Regionale della Regione Emilia Romagna n. 7 del 04/02/94 e successive modificazioni.

Possono altresì assumere la qualità di socio le altre cooperative che intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal Consorzio o che in relazione a programmi o progetti definiti intendano realizzare col Consorzio stabili convergenze operative.

Almeno il 70% (settanta per cento) dei soci, comunque, dovrà essere costituito da cooperative sociali.

Non possono essere socie le società che abbiano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, interessi contrastanti oppure in concorrenza con quelli della società.

Art. 6 (Soci "candidati")

Il Consorzio potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Un apposito regolamento stabilisce i criteri che regolano l'ammissione dei nuovi soci nella categoria speciale.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione, ma non potrà essere superiore a 5 anni; al termine di tale periodo egli assumerà automaticamente la qualità di socio ordinario, con ogni conseguente diritto e obbligo.

Il socio appartenente alla categoria "candidati" ha diritto di voto unicamente in relazione alle deliberazioni inerenti il bilancio. Il regolamento potrà prevedere specifiche deroghe ai criteri per l'assegnazione dei lavori

ai soci appartenenti alla presente categoria che non abbiano ancora pienamente dimostrato la propria capacità operativa e organizzativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere al termine di ciascun esercizio sociale, con preavviso di almeno tre mesi.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14 del presente statuto:

- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nel Consorzio;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto, la forma giuridica, la sede ed il codice fiscale della persona giuridica;
- b) gli estremi della delibera dell'organo competente che approva l'adesione;
- c) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio ed il codice fiscale del legale rappresentante o comunque di chi abbia la delega di rappresentare il richiedente negli organi sociali;
- d) il domicilio a cui dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni della società;
- e) il numero dei soci;
- f) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- g) la dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare il presente statuto e i regolamenti sociali;
- h) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 42 del presente statuto.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente persona giuridica.

Dovranno inoltre essere fornite tutte le altre notizie e documentazioni richieste dal Consiglio di Amministrazione o indicate nell'apposito modulo di domanda di ammissione.

Art. 8 (Delibera di ammissione)

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo i criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. Oltre alla quota di capitale, il nuovo ammesso potrà essere tenuto a versare un sovrapprezzo determinato per ciascun esercizio sociale dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il nuovo ammesso dovrà provvedere al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della costituzione del rapporto mutualistico, l'adesione ha effetto immediato; l'attribuzione dei diritti di voto, invece, è subordinata all'adempimento degli obblighi di versamento conseguenti all'ammissione.

Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello comunicato con la domanda di ammissione e risultante dal libro soci. La variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata a cura del socio a con lettera raccomandata.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) a versare la quota sociale sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo nei termini indicati nell'articolo precedente;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente prese dall'assemblea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione;

- c) a partecipare all'autofinanziamento della società, nei modi e nei termini che saranno fissati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Soci;
- d) a non partecipare, singolarmente o con altre cooperative, a trattative, convenzioni e contratti ai quali il Consorzio abbia stabilito di partecipare direttamente, salvo esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- e) a non svolgere attività contrastanti o concorrenti con gli interessi del Consorzio.

Art. 10 (Diritti dei soci)

Ogni socio ha diritto:

- a) di prendere parte alle assemblee, partecipando alle discussioni e alle votazioni;
- b) di utilizzare tutti i servizi e beneficiare di tutte le agevolazioni che il Consorzio istituisce a vantaggio dei soci;
- c) di prendere visione del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei soci;
- d) di prendere visione, nei 15 giorni che precedono l'assemblea, del bilancio annuale e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- e) di prendere parte all'attività sociale secondo le modalità indicate all'atto dell'ammissione, dal regolamento generale e compatibilmente con le possibilità della società.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso o esclusione.

Art. 12 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati nell'art. 5;
- b) che non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) in caso di proroga della durata della società;
- d) che dichiari di non avere più interesse a partecipare al perseguimento delle finalità generali della cooperativa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, o se esso non può comunque avere effetto nei termini indicati dal socio nella domanda, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere in sede arbitrale con le modalità previste al successivo art. 43.

Art. 13 (Effetti del recesso)

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 14 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che, pur avendo perduto i requisiti per l'ammissione o non trovandosi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, non presenti domanda di recesso;
- b) che per oltre due anni non partecipi in alcun modo alle attività della cooperativa;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) nuoccia agli interessi del Consorzio compiendo atti che pregiudichino il prestigio ed il regolare andamento;
- f) venga meno ai suoi impegni economici, tecnici, morali e commerciali nei riguardi del Consorzio;
- g) non rispetti le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti che verranno emanati e delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio;
- h) si renda moroso del versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

- i) non informi il proprio operato alle disposizioni delle leggi e ai principi della cooperazione;
 - j) che svolga attività in concorrenza con il Consorzio, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
 - k) che perda la qualifica di cooperativa sociale.
- L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 15 (Controversie in materia di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione e quelle che negano il recesso sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione Arbitrale, regolata dagli artt. 43 e seguenti del presente statuto.
L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16 (Liquidazione della quota)

Il socio receduto ed escluso avrà diritto al rimborso della quota sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, in misura comunque non superiore al valore nominale, comprendendo in esso le eventuali rivalutazioni effettuate ai sensi dell'art. 25, lettera c).
La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.
Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.
I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere c), d), e), f), g), h), i), j) e k), oltre al risarcimento dei danni potranno essere tenuti al pagamento di una penale, ove essa venisse determinata nel regolamento.
Comunque, il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 18 (Soci sovventori)

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, potrà essere consentita l'ammissione di soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31.01.1992, n. 59.

Art. 19 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 23, lett. a) punto 2), del presente Statuto.
I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili di valore nominale di 500 euro.
La Società ha facoltà di ricorrere alla dematerializzazione dei titoli emessi ai sensi dell'art. 2346 codice civile.

Art. 20 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.
Il socio che intenda trasferire le azioni deve darne comunicazione, indicando il nominativo dell'acquirente, al Consiglio di Amministrazione che deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 21 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso;

Ad ogni socio sovventore spetterà un voto, indipendentemente dal numero di azioni sottoscritte; tuttavia, la delibera di emissione potrà attribuire più voti, con un massimo di 5, ai sovventori, in proporzione al capitale apportato".

I soci sovventori non possono esprimere più di 1/5 (un quinto) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito al momento della sottoscrizione.

Al socio sovventore receduto o escluso spetta il rimborso del capitale sottoscritto e versato nella misura stabilita dall'art. 16, salvo che, al momento dell'emissione, non sia stato stabilito che non si tiene conto di eventuali perdite, se non della quota che eccede il valore complessivo del capitale dei soci cooperatori e delle riserve.

In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale rispetto ai soci cooperatori per l'intero valore nominale.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna di valore nominale non inferiore a 25 €;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale, rappresentati da azioni ciascuna di valore nominale di 500 €;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- c) dalla riserva da sovrapprezzo delle quote, formata con le somme versate dai soci ai sensi del secondo comma dell'art. 8;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Tutte le riserve ad eccezione di quella prevista dalla lettera "c" sono indivisibili e pertanto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 24 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente art. 7 relative al potenziale acquirente, da lui controfirmate per conferma e accettazione, salva la responsabilità patrimoniale del socio cedente per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle richieste.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in sede arbitrale.

Art. 25 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, nei termini e nell'osservanza delle disposizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione provvede a predisporre il bilancio annuale che deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Attraverso la relazione sulla gestione o con un autonomo documento, il Consiglio di Amministrazione potrà illustrare l'andamento dell'attività del Consorzio anche nei suoi risvolti sociali nei confronti dei soci, dei non soci e della comunità tutta.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile esclusivamente ai soci sovventori.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare la totalità degli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, potrà anche deliberare l'attribuzione di dividendi soltanto ai soci sovventori.

In ogni caso:

- è vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è vietata la distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori.

Art. 26 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio potrà appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, conformemente a quanto disposto dal regolamento generale.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto dal regolamento.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento della quota di capitale detenuta da ciascun socio.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 27 (Organi sociali)

Sono organi della Consorzio:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale, se nominato.

a) ASSEMBLEE

Art. 28 (Competenze dell'Assemblea)

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

1. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
2. la nomina degli amministratori;
3. l'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
4. la determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
5. l'approvazione dei regolamenti interni;
6. l'emissione di azioni di sovvenzione, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 21;
7. l'eventuale determinazione, su proposta degli amministratori in sede di approvazione del bilancio, del sovrapprezzo dovuto dai nuovi soci;
8. la trattazione di tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dall'atto costitutivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

9. sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
10. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
11. su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge.

Art. 29 (Convocazione dell'Assemblea)

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea sarà convocata dal Consiglio tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità oppure quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o almeno un decimo dei soci mediante domanda scritta e motivata diretta al Presidente del Consorzio.

In tal caso il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, deve essere fatta mediante avviso affisso nella sede sociale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione; oppure spedito entro lo stesso termine a tutti i soci all'indirizzo risultante a libro soci, o consegnato a mano almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione si indicheranno il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e i punti posti all'ordine del giorno e la data della eventuale seconda convocazione che potrà tenersi anche nel giorno successivo alla prima.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Art. 30 (Quorum costitutivi e quorum deliberativi)

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per le modifiche al regolamento generale che disciplina i rapporti mutualistici, tuttavia, sarà richiesta la maggioranza qualificata dell'80% dei voti dei soci presenti o rappresentati nell'assemblea.

Analogamente, la medesima maggioranza qualificata sarà richiesta per l'elezione delle cariche sociali. Tuttavia, per l'elezione delle cariche sociali esperiti tre tentativi –in almeno due distinte riunioni - senza che si sia raggiunta tale maggioranza, si procederà a maggioranza relativa.

Art. 31 (Svolgimento dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Consorzio ed in sua assenza dal Vice Presidente più anziano di età, o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, scelto anche tra non soci, per la redazione del verbale.

Il verbale di assemblea straordinaria sarà redatto da un notaio.

Oltre alla persona che rappresenta la cooperativa socia ai fini dell'espressione del diritto di voto, alle assemblee possono presenziare, partecipando anche alla discussione ma senza diritto di voto, anche gli amministratori e gli addetti agli uffici commerciali, tecnici ed amministrativi degli enti associati.

Art. 32 (Votazioni)

Le votazioni verranno effettuate normalmente in forma palese, per alzata di mano. L'assemblea potrà tuttavia deliberare modalità diverse di votazione.

Il voto potrà anche essere espresso per corrispondenza o con altri mezzi di telecomunicazione: in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Art. 33 (Diritto di Voto)

Nella Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei Soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il valore della quota.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21, secondo e terzo comma.

Le persone giuridiche socie interverranno all'assemblea nella persona del legale rappresentante o di persona dallo stesso delegata, mediante delega scritta.

I delegati delle cooperative socie che per qualsiasi motivo non possono partecipare personalmente alle riunioni dell'assemblea, possono farsi rappresentare da altri soci non amministratori – appartenenti alla stessa categoria di soci cooperatori o sovventori - mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

Le deleghe debbono essere conservate agli atti della società.

b) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 34 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di amministratori, non inferiore a 3 e non superiore a 15, eletti dall'assemblea.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone indicate dalle cooperative socie.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli Amministratori sono revocabili, da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383 3° comma C.C., all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina del Presidente e uno o due Vice Presidente.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato. nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile purché la maggioranza del Consiglio resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. La successiva assemblea, anziché nominare gli amministratori in sostituzione di quelli venuti a mancare, potrà deliberare la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione fino al minimo previsto dal primo comma.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione salvo che non lo deliberi l'Assemblea; a tutti i consiglieri potrà essere corrisposto un gettone di presenza per le adunanze del Consiglio, da fissarsi dall'assemblea. Ad essi spetta soltanto, a meno che l'Assemblea non deliberi altrimenti, il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro mansioni.

Agli amministratori che svolgono particolari funzioni può essere riconosciuta da parte del Consiglio di Amministrazione, d'accordo con il Collegio Sindacale, una corrispondente remunerazione.

Art. 36 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano domanda almeno 1/3 dei consiglieri di amministrazione o il Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi normalmente non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati quanto prima.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le votazioni sono normalmente palesi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Il Consigliere, che si trova in conflitto di interessi con la società nelle questioni che si discutono, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte cui afferisce il voto del Presidente.

Art. 37 (Presidente)

La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio, al Presidente di Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione a tutte le deliberazioni assunte.

Il Presidente, in via d'urgenza, assume i provvedimenti necessari nell'interesse della società, salvo convocare il Consiglio di Amministrazione entro 7 giorni per ottenerne la ratifica. Dette deliberazioni d'urgenza dovranno essere annotate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, regolarmente sottoscritte. La mancata ratifica del provvedimento d'urgenza non ha effetto verso i terzi.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando quietanza liberatoria.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei propri poteri, può nominare procuratori per singoli atti o per categorie di atti, senza necessitare di autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. incaricato

Art. 38 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- redigere il bilancio;
- compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche avvalendosi di apposite commissioni di lavori aperte ai soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione;
- assumere e licenziare il personale della società, nella categoria degli operai, impiegati e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione, conferire specifiche deleghe ai dirigenti, definendone i limiti e i controlli;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale, esclusi quelli che il presente statuto e la legge riservano all'assemblea
- istituire gruppi di lavoro tematici per approfondire i temi inerenti le attività del Consorzio, secondo i criteri elencati nel regolamento generale o in apposito regolamento interno.

Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione anche la deliberazione di adeguamenti dello statuto a disposizioni normative o di trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale: di essi dovrà essere data adeguata informazione ai soci in occasione della successiva assemblea.

Art. 39 (Deleghe)

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione di quanto rientra nella propria delega e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate.

Il Consiglio, inoltre, può istituire comitati con funzioni tecniche o, in genere, consultive, stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi.

c) COLLEGIO SINDACALE

Art. 40 (Collegio Sindacale)

Oltre che nei casi in cui risulti obbligatoria per legge, la nomina del Collegio Sindacale potrà essere deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione o per iniziativa di tanti soci che rappresentino un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, che ne elegge anche il presidente.

Qualora l'assemblea stabilisca che i sindaci devono essere retribuiti, la retribuzione deve essere fissata prima della nomina per tutta la durata della carica.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Art. 41 (Compiti del Collegio Sindacale)

Se nominato, il Collegio Sindacale svolge le funzioni che sono ad esso affidate dalla legge.

Tuttavia, l'Assemblea che procede alla nomina del Collegio Sindacale, potrà incaricarlo anche del controllo contabile: in tal caso dovrà essere integralmente composto da revisori contabili iscritti nell'apposito Registro.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 42 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali nominati con le modalità di cui ai successivi comma:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione al Consorzio da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore comporta l'adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 43 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 50.000;
- b) tre, per le altre controversie.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.

Gli Arbitri sono nominati dai competenti organi della Camera Arbitrale costituita presso la Camera di Commercio di Modena.

La domanda di arbitrato dovrà essere comunicata alla Società, anche quando concerne i rapporti tra i soci. Quando la società è parte nell'arbitrato, la domanda dovrà essere depositata presso il Registro delle Imprese a norma dell'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo equità con lodo non impugnabile, salvo quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono nel termine di 90 giorni dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo diverso termine stabilito dalla Camera Arbitrale all'atto della designazione e salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 44 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti del Consorzio o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45 (Scioglimento e liquidazione)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. Nel caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.01.92 e successive modificazioni o integrazioni.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 (Regolamenti)

Oltre al regolamento generale che disciplina i rapporti tra il Consorzio e le cooperative socie, determinando i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti per specifiche materie, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea.

Mentre le modifiche al regolamento generale possono essere deliberate soltanto con la maggioranza qualificata prevista dal terzo comma dell'art. 30, l'approvazione e le successive modifiche degli ulteriori regolamenti previsti dal presente statuto sono soggetti alle ordinarie maggioranze indicate nel primo e secondo comma del medesimo articolo.

Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 48 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge in materia di cooperative sociali e, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile riguardanti le cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.TO GIUSTI MASSIMO
F.TO MAURIZIO ZIVIERI NOTAIO (L.S.)

La presente copia su supporto informatico è conforme all'originale firmato a norma di legge e si trasmette al Registro delle Imprese di Modena.

Modena, 6 dicembre 2004

F.TO MAURIZIO ZIVIERI NOTAIO

Si rilascia in esenzione da bollo ai sensi di legge.

FIRMA DIGITALE